

ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

SCHEDA

SCAVI ESEGUITI A MANO

Opera o cantiere:
Responsabile lavori:
Coordinatore sicurezza:
Direttore di cantiere:
Rappresentante sicurezza:
Assistente di cantiere:
Ditta esecutrice lavorazioni:
Composizione squadra:

Fase lavorativa:	SCAVI ESEGUITI A MANO
Procedure esecutive:	Scavo a cielo aperto o all' interno di edifici eseguito a sezione ristretta e a mano in terreno di qualsiasi natura.
Attrezzature di lavoro: (Tit. III D.L.vo 626/94)	Martello demolitore, compressore, tavole per l'armatura dello scavo, utensili d'uso comune, autocarro.
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:	<p>Caduta nello scavo, per mancata o errata protezione del ciglio dello scavo o smottamento delle pareti; schiacciamento dell'operaio nello scavo per franamento delle pareti; danni all'apparato respiratorio per inalazione di polveri di materiali silicatici o di silice libera cristallina; danni a carico dell'apparato uditivo (da rumore) e agli arti superiori (da vibrazioni) per l'uso del martello demolitore.</p>
Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:	<p>Nei lavori di splanteamento o sbancamento eseguiti senza l'impiego di escavatori meccanici, le pareti delle fronti di attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno da impedire franamenti. Quando la parete del fronte di attacco supera l'altezza di metri 1,50, è vietato il sistema di escavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete (art.12 DPR 164/56).</p> <p>Nello scavo di pozzi e trincee profondi più di m 1.50, quando si tema per la stabilità del terreno, si deve prevedere, man mano che procede lo scavo, alle necessarie armature con tavole di rivestimento delle pareti sporgenti dai bordi almeno cm 30 (DPR 164/56 art.13).</p> <p>L'armatura delle pareti dello scavo devono sporgere dai bordi di almeno 30 centimetri (art. 13 DPR 164/56).</p> <p>E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi (DPR 164/56 art. 14). Il ciglio dello scavo deve essere almeno delimitato con opportuna segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo (DPR 164/56 art. 12). Le scale a mano di accesso allo scavo del tipo a pioli incastrati ai montanti, con tiranti di ferro sotto i due pioli estremi e disposte con vincoli che non consentano slittamenti o rovesciamenti nonchè sporgenti almeno un metro oltre il piano d accesso (DPR 164/56 art.8).</p> <p>Usare compressori provvisti di valvola di sicurezza tarata alla massima pressione di esercizio e di dispositivo che arresti automaticamente la macchina al suo raggiungimento (DPR 547/55 art. 167).</p> <p>Utilizzare martelli demolitori dotati di dispositivo contro il riavviamento accidentale, del tipo silenziati e dotati di dispositivi attuatori delle vibrazioni (art. 68 DPR 547/55, D. Lgs. n. 277/91). Disporre idonee armature e precauzioni nella esecuzione di scavi nelle vicinanze di corpi di fabbrica (DPR 164/56 art. 13). E' consentito l'uso, in deroga al collegamento elettrico di terra, di apparecchi elettrici portatili purchè dotati di doppio isolamento (DM 20.11.68 art.2).</p>
Misure tecniche di prevenzione e protezione:	<p>Prima dell'inizio dello scavo il responsabile di cantiere deve:</p> <ul style="list-style-type: none">- accertarsi che non esistano tubazioni di impianti cittadini che intralciano l'esecuzione dello scavo;- accertarsi della natura del terreno;- armare, se la profondità dello scavo e la natura del terreno lo richiedono, progressivamente lo scavo con tavole orizzontali o verticali (da cm 5 minimo) e travetti in legno orizzontali di contrasto laterale- è consigliato armare quando la profondità del terreno superi 1,50 metri per persone in piedi, per persone curve è consigliato armare ad una profondità di m 1,20.

Dispositivi di prot. individuale: (D. L.vo 475/92)	Casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, guanti, mascherine antipolvere, otoprotettori.
Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:	
Controlli sanitari:	Gli operai che usano utensili ad aria compressa devono essere sottoposti a visita medica obbligatoria annuale. Quelli che sono sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono sottoporsi a visita medica ogni due anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA (D.L. 277/91).